

Codice A1610B

D.D. 15 dicembre 2020, n. 748

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. TIGLIOLE (AT) e ASTI (AT) - Intervento: Elettrodotto a 220 KV T.245 "Casanova-Vignole". Intervento di risanamento del tratto tra i sostegni n. 68 e n. 85 dell'elettrodotto nei Comuni di Tigliole e Asti. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 748/A1610B/2020

DEL 15/12/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1610B - Territorio e paesaggio**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. TIGLIOLE (AT) e ASTI (AT) - Intervento: Elettrodotto a 220 KV T.245 “Casanova-Vignole”. Intervento di risanamento del tratto tra i sostegni n. 68 e n. 85 dell’elettrodotto nei Comuni di Tigliole e Asti. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l’istanza pervenuta dalla *omissis* volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l’articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l’esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che individua, al comma 1 dell’articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell’articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l’intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l’intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento,

regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della Commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regionepiemonte.it

*Segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

Classif. 11.100/GESPAE/730/2020A/A1600A

*Rif. n. 60196/A1610B del 07/07/2020
89112/A1610B del 30/09/2020*

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comuni: TIGLIOLE (AT) – ASTI (AT)
Intervento: Elettrodotto a 220 KV T.245 “Casanova-Vignole”. Intervento di
risanamento del tratto tra i sostegni n. 68 e n. 85 dell’elettrodotto nei Comuni
di Tigliole e Asti.
Istanza:

Esaminata l’istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dalla Società richiedente in
data 7 luglio 2020, per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’intervento in
oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della
normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata
all’istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dalla Società richiedente in data 30 settembre
2020,

considerato che gli interventi previsti consistono nella sostituzione di 16
sostegni dell’elettrodotto aereo della linea T245 (n.ri: 68, 69, 70, 72,73, 74, 75, 76, 77,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85) e che alcuni di essi ricadono su categorie di beni
paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) e g), del decreto
legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., l'intervento in oggetto è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6, del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) e g), del d.lgs 42/2004,

constatato che il tratto di elettrodotto oggetto di intervento mantiene lo stesso tracciato dell'esistente, che i nuovi sostegni verranno posizionati nelle immediate vicinanze di quelli da rimuovere, e che il nuovo assetto progettuale, anche in presenza di un innalzamento dei sostegni e dei conduttori, non comporta la creazione di fasce di rispetto disboscate e, secondo quanto rappresentato nei foto-inserimenti, non sembra recare modificazioni significative nella percezione dei tralicci e del paesaggio di riferimento dalle zone circostanti,

tenuto conto che, allo scopo di ridurre al minimo le interferenze con aree boscate, si prevede di articolare il cantiere di costruzione in una parte operativa (legata al sostegno) e in una parte a deposito temporaneo collocata in zona contigua priva di vegetazione boschiva, e che sarà posta attenzione a evitare il più possibile tagli di alberi provvedendo al ripristino della vegetazione, ove localmente interferita, mediante l'utilizzo esclusivo di specie arboree e arbustive autoctone idonee al sito d'intervento,

visto che per le aree interessate dalle attività di cantiere, compresi i tratti di viabilità di servizio, è previsto il ripristino secondo gli usi attuali del suolo e che, in particolare, per le aree occupate dai sostegni da rimuovere il ripristino consiste nella demolizione delle fondazioni, nel riempimento e costipamento con terreno delle aree di scavo, mediante formazione di uno strato idoneo all'uso del suolo presente nell'immediato intorno dell'area d'intervento,

rilevato che durante gli interventi di demolizione e nuova costruzione del sostegno n. 68, previsti nei pressi di un tratto della rete regionale del patrimonio escursionistico (RPE), sarà posta attenzione a garantire la fruizione del percorso in tutte le fasi di cantiere e, laddove si verificassero situazioni di alterazione del percorso o del sedime del sentiero, sarà cura del promotore del progetto intervenire con il ripristino del percorso escursionistico,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- gli interventi di ripristino morfologico e vegetazionale delle superfici interessate dai cantieri e dalla relativa viabilità di servizio, siano effettuati nel più breve tempo possibile e sottoposti a periodica manutenzione allo scopo di garantire l'attecchimento e lo sviluppo degli esemplari arborei autoctoni che verranno messi a dimora, in misura non inferiore rispetto alla situazione esistente;

- nell'ambito delle misure di mitigazione paesaggistica e specialmente per il recupero delle superfici di cantiere dei sostegni da rimuovere ubicate su radure o a margine di formazioni boschive, sia implementata la piantumazione di esemplari arborei autoctoni allo scopo di conservare e accrescere le superfici boscate in aree di pianura o collinari, potenziando i corridoi di connessione ecologica e il miglioramento delle caratteristiche del paesaggio di riferimento.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	22245A1 - Trasmissione Paesaggistica.pdf
2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	RU22245A1CAX00105.pdf
3	<i>Relazione tecnico descrittiva</i>	RE22245A1CAX00101-Relazione tecnico descrittiva.pdf
4	<i>Elaborato grafico catastale</i>	DE22245CAX00113_00-CATASTALE.pdf
5	<i>Elaborato grafico - profilo esistente e di progetto</i>	LE22245A1CAX00116-PROFILO.pdf
6	<i>Relazione Paesaggistica integrativa</i>	RU22245A1CAX00105_Paesaggistica.pdf
7	<i>Elaborati grafici integrativi</i>	RU22245A1CAX00105_Allegati paesaggistica.pdf

8	<i>Elaborato grafico – planimetria cantieri</i>	RU22245A1CAX00129_Cantierizzazione.pdf
---	---	--

Il Funzionario Istruttore
Arch. Mauro Martina

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi
*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



Ministero

per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER
LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alessandria

ALLA REGIONE PIEMONTE

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

PEC: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

e p.c. Al Comune di TIGLIOLE (AT)
PEC: tigliole@cert.ruparpiemonte.it

e p.c. Al Comune di ASTI (AT)
PEC: protocollo.comuneasti@pec.it

OGGETTO: Risposta al foglio prot. n. 00092492 del 07/10/2020
AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: **ASTI - TIGLIOLE - (AT)**
Elettrodotto a 220 KV T.245 "Casanova-Vignole". Intervento di risanamento del tratto tra i sostegni n. 68 e n. 85 dell'elettrodotto nei Comuni di Tigliole e Asti.
DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 07/10/2020
protocollo entrata richiesta n. 13493 del 08/10/2020
RICHIEDENTE: [REDACTED]
PROCEDIMENTO:
PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE
DESTINATARIO: Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto, la documentazione progettuale con gli atti integrativi e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Considerato che gli interventi previsti consistono nella sostituzione di 16 sostegni dell'elettrodotto aereo della linea T245 (n.ri: 68, 69, 70, 72,73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85) e che alcuni di essi ricadono su categorie di beni paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) e g), del Dlgs 42/2004 e s.m.i, così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Verificato che ai sensi dell'articolo 3, comma c), della Legge regionale 32/2008 e s.m.i., l'intervento in oggetto è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, nel rispetto della procedura stabilita dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, è in capo alla Regione Piemonte;

Visto il parere favorevole e la *Relazione* della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, allegata all'istanza (Rif. n. 60196/A1610B del 07/07/2020 - 89112/A1610B del 30/09/2020);

Questa Soprintendenza, constatato che il tratto di elettrodotto oggetto di intervento mantiene lo stesso tracciato dell'esistente, che i nuovi sostegni verranno posizionati nelle immediate vicinanze di quelli da rimuovere, e che il nuovo assetto progettuale, anche in presenza di un innalzamento dei sostegni e dei conduttori, non comporta la creazione di fasce di rispetto disboscate e, secondo quanto rappresentato nei fotoinserti, non sembra recare modificazioni significative nella percezione dei tralicci e del paesaggio di riferimento dalle zone circostanti, esprime **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, nel rispetto delle condizioni espresse dalla Regione Piemonte nella *Relazione* sopra citata.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE ad interim

Luisa Papotti

*Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e ss.
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.*

Il Responsabile dell'Istruttoria Arch. Francesca Filippi

